

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CINGOLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1960

Statizzazione delle scuole musicali degli Istituti per i ciechi: « Domenico Martuscelli » di Napoli - « Francesco Cavazza » di Bologna - « S. Alessio » di Roma - « Istituto dei ciechi » di Milano

ONOREVOLI SENATORI. — Tra le attività che gli Istituti di Napoli (Martuscelli) di Roma (S. Alessio) di Bologna (Cavazza) e di Milano esplicano in favore dei giovani ciechi, vi è anche quella di provvedere, a norma dei loro statuti organici, alla istruzione ed educazione, fino al conseguimento del diploma professionale, di quegli alunni che dimostrano spiccate attitudini per frequentare i corsi musicali.

A tal uopo sin dalla loro fondazione i quattro Istituti ebbero scuole di musica, alle quali fu dato un ordinamento in tutto identico a quello dei Conservatori statali. Alla fine dei rispettivi corsi gli alunni sono sottoposti al giudizio dei Conservatori delle rispettive città per gli esami nelle varie discipline e per il conseguimento dei diplomi di pianoforte o di organo.

Pertanto un considerevole numero di giovani ciechi sono stati, dalla fondazione ad oggi, diplomati, trovandosi anche un proficuo impiego per lo svolgimento delle loro attività.

Una eletta schiera di insegnanti, alcuni titolari assunti con regolare concorso, altri

incaricati, ha sin dalla fondazione dei quattro Istituti insegnato nelle rispettive scuole di musica, le quali dispongono di un'attrezzatura completa che soddisfa in pieno alle esigenze di carattere didattico. Le quattro scuole hanno sempre ottenuto riconoscimenti ufficiali e lusinghiere attestazioni di illustri personalità.

Poichè altre scuole funzionanti negli Istituti per ciechi come le scuole elementari e le scuole secondarie di avviamento professionale sono statizzate, si ritiene opportuno, dato il numero sempre crescente dei ciechi che si avviano agli studi musicali, che anche le scuole di musica siano statizzate.

E poichè già allo stato attuale gli alunni, come si è innanzi detto, sostengono presso i locali Conservatori statali di musica i relativi esami per il conseguimento dei diversi diplomi, si reputa conveniente che le scuole musicali degli Istituti di Napoli, Roma, Bologna e Milano diventino sezioni dei Conservatori delle quattro città suddette. E ciò sia per assicurare loro una maggiore stabilità nel futuro, sia allo scopo di alleggerire il grave onere che i quattro Istituti devono

sopportare per gli stipendi agli insegnanti, stipendi che, per giunta, date le condizioni finanziarie dei quattro Enti, non possono essere adeguati a quelli che corrisponde lo Stato.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge nel quale all'articolo 1 viene sancito che le scuole musicali esistenti presso gli Istituti per ciechi di Napoli (Martuscelli), di Roma (S. Alessio), di Bologna (Cavazza) e di Milano siano statizzate e trasformate in sezioni staccate dei Conservatori di musica delle rispettive città. Tali sezioni sono governate nella forma e nei modi prescritti per i Conservatori di musica statali dalle leggi e regolamenti in vigore. Nello stesso articolo sono indicate le cattedre che funzioneranno nelle quattro sezioni e precisamente: composizione, organo e composizione organistica, pianoforte principale, musica corale, direzione di coro, solfeggio, cultura musicale, materie letterarie, letteratura poetica e drammatica, corso straordinario di esercitazioni corali.

Poichè è necessario che tali sezioni di conservatorio abbiano un dirigente, all'articolo 2 è detto che l'incarico della direzione delle quattro sezioni è affidato ad un insegnante titolare della sezione stessa, prescelto dal direttore del locale Conservatorio, di intesa con la Direzione dell'Istituto.

All'articolo 3 viene precisato che il funzionamento interno delle quattro sezioni è regolato dai Direttori dei quattro Conservatori di concerto con i Direttori dei quattro Istituti per ciechi.

Come attualmente si pratica nelle scuole musicali dei quattro Istituti, nell'articolo 4 è confermato il principio che il personale insegnante di ruolo viene assunto mediante concorsi che saranno svolti secondo le norme vigenti per i Conservatori di musica.

Naturalmente trattandosi di scuole per ciechi, per motivi didattici sono riservati ai ciechi i concorsi per alcune cattedre, mentre ad altre possono concorrere anche i vedenti, preferendosi però, a parità di merito, gli insegnanti ciechi.

Nell'articolo 5 è stabilito il trattamento che viene fatto al personale che attualmente insegna nelle scuole musicali dei quattro Istituti.

Esso, se trovasi in servizio alla data di entrata in vigore della legge in qualità di titolare o con incarico da un triennio, è inquadrato, anche se vedente, nei ruoli dei Conservatori di musica, purchè:

a) non abbia superato il limite di età previsto per il collocamento a riposo degli insegnanti dei Conservatori stessi;

b) sia fornito del prescritto titolo di studio;

c) sia stato dichiarato idoneo da una apposita Commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione.

Sono quindi fissati i criteri che devono essere eseguiti per l'inquadramento innanzi detto e circa lo stato giuridico ed economico degli insegnanti che entreranno a far parte del ruolo degli insegnanti dei quattro Conservatori.

Naturalmente i quattro Istituti avranno l'obbligo di fornire la sede per la sezione staccata, di provvedere alle spese per la manutenzione dei locali stessi, nonché a quelle per il riscaldamento, l'illuminazione, l'acqua potabile, l'assicurazione contro gli incendi, e di mettere a disposizione della sezione stessa, in uso gratuito, gli strumenti e tutto il materiale mobiliare in dotazione. Ciò è detto nell'articolo 6 del provvedimento.

Per quanto riguarda la liquidazione del trattamento di quiescenza del personale insegnante in servizio presso i quattro Istituti iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, è disposto nell'articolo 7 che essa sarà ripartita fra lo Stato e le Casse predette in base alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Nell'articolo 8 è previsto tutto il modo di provvedere agli insegnamenti per i quali manchino gli insegnanti di ruolo, stabilendo che si procederà per incarichi.

Coll'articolo 9 infine è fissata la situazione degli alunni che attualmente frequentano le scuole musicali dei quattro Istituti. Essi acquisteranno l'iscrizione all'anno in corso loro spettante nelle scuole che frequentano.

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tenuta presente la validità delle ragioni per cui si auspica la statizzazione delle scuole musicali annesse agli Istituti per ciechi sopra menzionati, considerato soprattutto che la spesa derivante dall'applicazione delle norme previste dal presente progetto di legge sarà di entità assai modesta, a motivo dello esiguo numero delle scuole stesse e del personale che verrà inquadrato in ruolo, constatato in particolare che le cattedre di cui

è prevista la titolarità nelle istituende sezioni staccate dei Conservatori di Stato, si riferiscono a pochi insegnamenti fondamentali, implicando un onere finanziario assolutamente non rilevante confidiamo che il provvedimento venga benevolmente esaminato e sollecitamente approvato.

Sarà in tal modo giuridicamente definita la posizione di docenti che svolgono un'attività altamente meritoria.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le scuole musicali esistenti presso gli Istituti di Napoli (Martuscelli), di Roma (Santo Alessio), di Bologna (Cavazza) e di Milano, sono statizzate e trasformate in sezioni distaccate dei Conservatori di musica delle rispettive città.

Le sezioni distaccate saranno governate nella forma e nei modi prescritti per i Conservatori di musica statali dalle leggi e dai regolamenti in vigore e comprenderanno le seguenti cattedre: composizione, organo e composizione organistica, pianoforte principale, musica corale e direzione di coro, solfeggio, cultura generale (armonia complementare), storia ed estetica musicale, materie letterarie, letteratura poetica e drammatica e corso straordinario di esercitazioni corali.

## Art. 2.

L'incarico della direzione della sezione è affidato ad un insegnante titolare della sezione stessa, prescelto dal Direttore del locale Conservatorio di musica d'intesa con la Direzione dell'Istituto.

## Art. 3.

Il funzionamento interno delle quattro sezioni viene regolato dai Direttori dei quattro

Conservatori di concerto con i Direttori degli Istituti dei ciechi.

## Art. 4.

Il personale insegnante di ruolo è assunto mediante concorso, secondo le norme vigenti per i Conservatori di musica.

Sono riservati ai ciechi i concorsi per le cattedre e gli incarichi relativi alle seguenti materie: solfeggio, pianoforte, organo e composizione organistica, storia ed estetica musicale, materie letterarie, letteratura poetica e drammatica, pianoforte complementare, cultura musicale generale e corso straordinario di esercitazioni corali.

I non vedenti sono preferiti, a parità di merito, nei concorsi per le cattedre di composizione e di musica corale e direttore di coro.

## Art. 5.

Il personale insegnante che alla data di entrata in vigore della presente legge è in qualità di titolare o con incarico da almeno un triennio nelle scuole musicali degli Istituti di cui all'articolo 1, è inquadrato anche se vedente, nei ruoli dei Conservatori di musica, qualora si trovi nelle seguenti condizioni:

1) non abbia superato il limite di età previsto per il collocamento a riposo degli insegnanti dei Conservatori di musica;

2) sia fornito del prescritto titolo di studio;

3) sia stato dichiarato idoneo da una Commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione.

L'inquadramento è disposto per la cattedra relativa all'insegnamento di cui il personale stesso è titolare ed effettuato nel coefficiente e con lo stipendio che ad esso personale sarebbero spettati se avesse percorso la carriera fin dall'inizio nei ruoli governativi e secondo le norme in vigore per gli insegnanti dei Conservatori di musica statali, purchè la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente Provveditore agli studi.

Il passaggio del personale incaricato nei ruoli statali diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

L'applicazione delle disposizioni del precedente comma non darà diritto in ogni caso a corresponsione di assegni arretrati.

#### Art. 6.

Gli Istituti per ciechi sono obbligati:

1) a fornire la sede per la sezione distaccata del Conservatorio;

2) a provvedere alle spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali stessi nonché a quelle occorrenti per il riscaldamento, l'illuminazione, l'acqua potabile e l'assicurazione contro gli incendi;

3) a mettere a disposizione della sezione staccata in uso gratuito gli strumenti e tutto il materiale mobiliare sino ad oggi in dotazione alle scuole (mobili e suppellettili di ogni genere);

4) a mettere a disposizione per la sezione tutto il materiale della biblioteca.

#### Art. 7.

La liquidazione del trattamento di quiescenza del personale insegnante in servizio presso le scuole musicali degli Istituti per ciechi, iscritto alle Casse di previdenza per le pensioni per gli impiegati e salariati degli Enti locali, sarà ripartita fra lo Stato e le Casse predette in base alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni.

#### Art. 8.

A tutti gli insegnamenti per i quali non si possa far fronte con gli insegnanti di ruolo verrà provveduto con incarichi.

#### Art. 9.

Gli attuali allievi delle scuole di musica passano a far parte dei Conservatori di musica, acquistando l'iscrizione all'anno in corso loro spettante nella scuola da essi frequentata.

#### Art. 10.

All'onere derivante dalla presente legge, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio 1958-59.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alla accennata variazione di bilancio.